

390143
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 1163esi

Brindisi, li _____

20 GEN. 1964

Uff: Amm/vo.-

AL SIG. La Gioia Francesca

OGGETTO: Assegnazione di alloggi
in locazione semplice .- cambrò

Via G. Zanella, 13 N. _____

Brindisi

In accoglimento della Sua istanza, ^{di cambrò} comunico che Le è stato
concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di
questo Istituto, sito in Pia. Cas. A. Muratore, lotto 8/2
scala B interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli acces-
si equivalenti a vani legali 4.85

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Isti-
tuto, via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'alle-
gato bollettino di c/c. postale, il versamento della somma di £. 46.020-
come appresso dovuto:

a)	- Mensilità di fitto e servizi dal <u>10-2-1964</u> al <u>10-3-1964</u> £ <u>1417-</u> vano x vani <u>4.85</u> £. <u>9.217-</u>
	- Canone consumo acqua normale £. <u>500-</u>
c)	- Contributo nelle spese di illuminazione delle scale £. <u>150-</u>
d)	- Imposta registrazione, ecc. il 6% su a) £. <u>551-</u>
	TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. <u>10.505-</u>
e)	- Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) £. <u>31.515-</u>
f)	- Deposito spese contrattuali £. <u>4.000-</u>
	TOTALE £. <u>46.020</u>

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provviso-
ria e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto
allo effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli at-
ti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario defini-
tivo.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di
consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà dichia-
ratoria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

/ta.-



te verbale di affitto, registrata a Brindisi al n°
7060.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Perchè la convenuta ha dichiarato di non opporsi,
la domanda attrice deve essere accolta.

Contemporaneamente devono essere ^{ri}conosciuti al con-
venuto, non solo il diritto all'indennizzo, ma anche
quello al regresso stabilito nell'art. 10 della leg-
ge 22/2/1950 n° 233.

La pretesa dell'attore, che verrebbe escludere da quan-
to giudicato la decisione relativa alla richiesta
del ~~Martella~~, perchè non compresa nella doman-
da, è sicuramente infondata, giacchè se si può impe-
dire alla convenuta di chiedere in questa sede il
riconoscimento di un diritto che gli riviere dalla
stessa disposizione di legge invocata dall'attore
per far dichiarare esente la prateria dalla locazio-
ne, tanto più che le pretese su quella richiesta
non ritarda la decisione sulla domanda di rilascio
dello immobile, nè cagiona alle parti aggravio di
spese, mentre lungaggini e maggiori spese si deter-
minerebbero se la questione dovesse essere proposta
in separata sede, ove sorgesse al riguardo controve-
rsia fra le parti dopo la esecuzione delle nuove con-
truzioni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902).

(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

l o Com.te Ubaldo

I sottoscritt (1)
VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

e Brindisi - Via Castmro, 9

dimoranti (2)

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
ed il

convenzioni fra essi denunzianti (3)
Sig.

MASIELLO COSIMO

hanno avuto

convenzioni che (4) 10 - 8 - 63

esecuzione col giorno (5) 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Appartamento n. 3/D del 8/2 lotto

Designazione delle cose locate:
di Case Popolari nel Comune di

BRINDISI

dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Durata della locazione:

L. 9.297 mensili anticipate 111.564

Corrispettivo costituito esclusa la rivalutazione L

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI,

27 Agosto

63

A , addì

19

IL DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

29 AGO 1963

19

al N. 3506

vol. foglio registro Atti privati, ed esatto lire

(*) Bollo e calendario

CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

30 GEN. 1963

Prot. N. 654

Brindisi, lì _____

OGGETTO: Invio contratto
di locazione .-

AL SIG. NASTELLO COSIMO

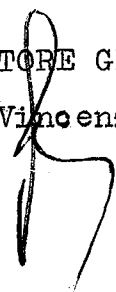
Via Rione Paradise-Lotto 8/2-se.B-
int.3

===== BRINDISI =====

Si trasmette, allegato alla presente, copia del contratto
di locazione relativo all'appartamento da Lei tenuto in fitto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Comm. Avv. Vincenzo PALMA)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

L'attore non ha rinunciato al diritto del contratto dichiarando di rimettersi alle disposizioni di legge e queste disposizioni esplicitamente riconoscono il diritto invocato.

E' infatti pacifico che si tratta di immobile adibito ad abitazione e l'art. 20 della legge 23 maggio 1930 n°253 nell'ultimo comma sta il caso che nei casi previsti nel n°2 dell'art. stesso, e cioè nei casi di cessione della prerogativa legale per demolizione dell'immobile al fine di eseguire nuove costruzioni di numero almeno doppio di vani e per sopraelevazione, è fatto salvo al conduttore il diritto di rientrare nell'appartamento precedentemente occupato e di ottenere altre dello stesso numero di vani alle stesse condizioni.

L'art. 4 della legge 21/12/30 n°321 ha sostituito il secondo comma dell'art. 10 in cui è citato, ma non ha abrogato l'ultimo comma, che è il quarto. Perciò l'interprete non si può costituire al legislatore abrogando questa disposizione di legge.

Non si può ritenere tale disposizione incompatibile con quella relativa all'obbligo dell'indennizzo stabilito nell'art. 4 della legge n°1521 dello stesso anno 1930, sostenendo che contrariamente a quelle che ora avviene, con le vecchie disposizioni il contratto

di locazione restava in piedi, giacchè, come è tassativamente stabilito nell'art. 10 della legge del 1950, anche allora con il riconoscimento del diritto del locatore la prorga veniva a cessare.

E neanche si può ritenere strano e assurdo che, dopo aver pagato l'indennità, il costruttore abbia ancora l'obbligo di cedere al conduttore un altro appartamento nell'immobile ricostruito. La disposizione in ordine all'indennità, che ha solamente sostituito quella relativa all'obbligo di mettere a disposizione del conduttore un altro appartamento per il periodo occorrente alla ricostruzione, è certamente più favorevole al locatore e, per conseguenza, favorisce la ricostruzione, giacchè evita l'inconveniente delle contestazioni in ordine alla identità dell'alloggio offerto per il periodo della costruzione della nuova costruzione, e costituisce per il proprietario un onere sicuramente più modesto, giacchè la somma dovuta per l'indennità, che è pari a diciotto mensilità dell'ultima canone di locazione, sarà sempre inferiore a quella che rappresenterebbe il corrispettivo del godimento di un uguale appartamento a fitto libero. Ma ciò non autorizza a ritenere che il legislatore abbia voluto favorire ancora maggiormente il locatore,

esonerandolo dall'obbligo di fornire al conduttore l'appartamento nell'immobile ricostruito e, per conseguenza, non autorizza ad accusare il legislatore stesso per una svista per non aver semplicemente abrogato l'ultimo comma dell'art. 10 della legge n° 253 dell'anno 1950.

Pertanto il diritto invocato dal Masiello deve essere riconosciuto.

Concede richiesta delle parti, le spese devono essere dichiarate interamente compensate e, poiché non vi è stata opposizione, la clausola di provvisoria esecuzione deve essere concessa.

P. 2. M.

Il Pretore pronunciando sulla istanza, siccome innanzi, proposta da P.nte Antonio con atto del 10 aprile s.c., reietta ogni altra istanza di esecuzione, dichiara esente a norma dell'art. 10 n°2 della legge 23 maggio 1950 n°253 la proroga della locazione dell'immobile sito in Brindisi alla Via De Lattamo n.7 di cui in motivazione e condanna il convenuto Masiello Cosimo a rilasciare detto immobile nella piena disponibilità entro il 10 agosto 1962, a condizione che all'atto del rilascio gli venga corrisposto un indennizzo pari a 18 mensilità dell'ultimo canone di lo-

cessione, detratte però le somme relative all'eventuale
periodo di occupazione dell'immobile successivo
alla data in essi indicata, e con il diritto di re-
gresso a norma dell'ultimo comma dell'art. 10 della
legge 22/3/1960 n. 233;

dichiaro interamente componendo fra le parti le spese
di questo giudizio.

Si segue provvisoriamente.

Brindisi 21/6/1962

IL PRESIDENTE P/te: D'AMALI

IL Cancelliere A. Cacciari

UFFICIO DEL REGISTRO - BRINDISI

Reg. 22 il 10.7.1962 al n. 97 mod. 3° Esatto lire Trg
milleduecento/100.- Il Direttore fto: Antonio Bianco
Il Cancelliere fto: Magrante.-

La presente copia conforme al suo originale si ri-
lascia per la prima volta in forma esecutiva a ri-
chiesta dell'avv. G. Libardo.

Brindisi 30.7.62

IL CANCELLIERE fto: Caffiere

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne
siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a
esecuzione il presente titolo, al pubblico mini-
stero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali

della forza pubblica di concorrervi quando ne siano
legalmente richiesti.

Brindisi 30.7.62

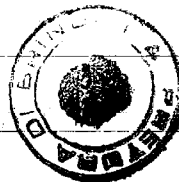
IL CANCELLIERE fto: Caffiero

E' conforme e si autentica

Brindisi 30.7.62

IL CANCELLIERE

Caffiero



Cron. n.

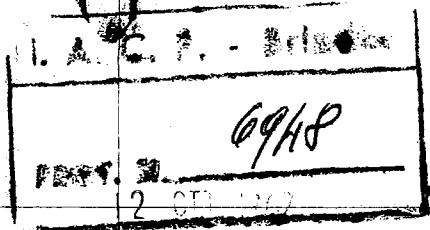
Diritti e bolli

in tot. L. *94*

ll. *31 LUG 1962*

Relazione di notifica. Brindisi 11 maggio 1962
Sottante l'avv. Giovanni di Santo, is
sottoscritto ufficiale giudiziario del
Tribunale di Brindisi, ho notificato e
dato copia dell'autentica sentenza al
sig. Mariello Cosimo recante nel
suo domicilio in Brindisi alla
via Se datano 7 e equosquale
e un' della madre Lucia
Maripinto Con

UFFICIALE GIUDIZIARIO
TRIBUNALE DI BRINDISI



R. A.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DOMANDA DI ALLOGGIO IN LOCAZIONE SEMPLICE

Cognome e nome

Marcello Corino

luogo di nascita

Brindisi

data di nascita

3/2/1908

indirizzo attuale

Via L. Lefano 5

residente nel comune di

Brindisi

data di inizio della residenza

dalla nascita

Il sottoscritto, presa visione dell'avviso pubblicato, espone i dati relativi ai punti che serviranno per la valutazione del suo caso. Dichiaro che quanto esposto corrisponde a verità, senza omissioni atte ad alterare il giudizio dell'Istituto Case Popolari. Prende atto che inesattezze od omissioni comporteranno l'annullamento della domanda e l'esclusione dall'assegnazione, mentre rinuncia sin da ora ad ogni ricorso nel caso in cui la errata dichiarazione desse luogo a valutazioni inferiori al merito. A corredo della domanda allega lo stato di famiglia, il certificato di residenza, nonché tutti i documenti richiesti e quelli facoltativi previsti a sostegno delle varie dichiarazioni di disagio. Si riserva di produrre, a richiesta, il certificato generale del casellario giudiziale e il certificato di cittadinanza italiana.

LOCALITA'

Marcello Corino

FIRMA

27/9/02

DATA

83

A

Documenti richiesti:	GRUPPO I°	PUNTEGGIO
Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale	ABITAZIONI NON IDONEE: Segnare, se corrisponde esattamente, una delle seguenti definizioni che danno diritto ad essere iscritti in questo gruppo.	
	a	☐ Cantina e seminterrato senza acqua e gabinetto ☐
	b	☐ Soffitta senza acqua e gabinetto
	c	☐ Soffitta con acqua e gabinetto ☐
	d	☐ Cantina con acqua e gabinetto

CERTIFICATO DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE COMPROVANTE LA GRAVE PERICOLOSITÀ.	GRUPPO II°
	☐ ABITAZIONI PERICOLANTI ☐

Certificato dell'Ufficio Sanitario Comunale, con la precisazione dell'esatta superficie	GRUPPO III° - Superaffollamento familiari n.mq.
	Superficie occupata inferiore a mq. 6 per ogni persona effettivamente e stabilmente alloggiata, che figuri nel foglio di famiglia.
	e ☐ Casi previsti nei gruppi I° e II°
	f ☐ Nuclei familiari che abitano una stanza subaffitto
	Nuclei familiari superiori alle 8 persone che
	g ☐ occupano un alloggio di una stanza e cucina.

☒	Famiglie che occupano un alloggio normale ma superaffollato in base ai criteri di cui sopra (dalla misurazione vanno esclusi i locali adibiti a servizi igienici ed i corridoi di lar-
-------------------------------------	--

ghezza inferiore ai ml. 1,50). Specificare locali occupati e le relative superfici:

I locale: metri	6	x metri	6	totale mq.	36
II locale: metri		x metri		totale mq.	
III locale: metri		x metri		totale mq.	
IV locale: metri		x metri		totale mq.	

Atto esecutivo di sfratto	GRUPPO IV° - SFRATTO ESECUTIVO (Escluso lo sfratto per morosità) indicare la data fissata per lo sfratto.
	14/10/1962
	X

1) Dichiarazione del datore di lavoro attestante da quando ha avuto inizio il rapporto di lavoro.	GRUPPO V°
	DISTANZA DAL POSTO DI LAVORO
	h
	Residenza a :
Nel caso si tratti di più datori di lavoro, presentare il libretto di lavoro.	Indicare il Comune di residenza quando il nucleo familiare risieda in Comune diverso dal luogo di lavoro del capofamiglia, che non sia collegato con questo, da servizio di trasporto urbano.
2) Certificato di residenza del Comune ove risiede il nucleo familiare.	

Dichiarazione del Direttore del Dispensario Antitubercolare.	☐ La circostanza di persona adulta TBC che conviva con bambini, darà diritto ad una valutazione supplementare

PERIODO DI DISAGIATO ALLOGGIO

L'anzianità di disagio costituisce titolo di preferenza nelle assegnazioni di alloggi.

Per gruppi I: abitazioni non idonee

II: abitazioni pericolanti

III: sovraffollamento

IV: distanza dal posto di lavoro

devono essere indicati gli anni di disagiato alloggio, anche se in alloggi diversi, purchè in anni consecutivi, la cui decorrenza non può comunque essere precedente alla data di matrimonio e a quella di residenza.

DICHIARAZIONE DI ANZIANITA' NEL DISAGIO

Il richiedente occupa l'attuale alloggio dal 1939

In precedenza occupava altre abitazioni coi seguenti caratteri di disagio:

INDIRIZZO	CARATTERE DI DISAGIO	Data di entrata e di uscita da tale alloggio
	da dichiarare qualora le abitazioni rientrino nei gruppi I, II, III e IV, secondo le definizioni di cui alle caselle contraddistinte dalle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) l)	

Allegare certificato del Comune di _____ attestante quanto sopra.

In totale il richiedente conta n. _____ anni compiuti di disagio alla data del _____

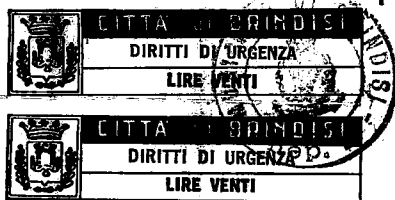
(Segnare nella casella dei punti il numero degli anni compiuti)

TOTALE COMPLESSIVO DEI PUNTI



CITTÀ DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI



IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI



che la famiglia di Masello Corrado residente in
Brindisi in Via Lauro 5 è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME DI NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	Capo	Leone D'Amico	Brindisi	16	6	883				
2	Figlio	Masello Corrado	Brindisi	3	2	908				
3	"	" Antonino	"	28	6	913				

La qualifica di «Capo - Famiglia» è attribuita ai soli fini anagrafici (Art. 4 Legge 24-12-1954 n. 1228)

Eventuali annotazioni

Rilascia in carta libera per uso allegato

Brindisi, 10.10.1962

L'IMPIEGATO



IL SINDACO
L'ASSESSORE ALLO STATO CIVILE-ANAGRAFICO
(dr. Francesco Calulo)

intimava all'inquilino di rilasciarlo il detto immobile entro il 10 agosto 1962, dichiarandosi disposto a corrispondere l'indennizzo previsto nell'art. 4 della legge 21/12/360 n.1521, e contemporaneamente citava il Masiello davanti a questa Pretura per sentire, con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione, dichiarare cessata la proroga della locazione e per scitarsi in conseguenza condannare al rilascio dell'immobile entro il 10 agosto S.M., nonché al pagamento delle spese del giudizio in caso di opposizione.

All'udienza di spedizione il procuratore del convenuto dichiarava di non opporsi all'accoglimento della domanda a condizione che venisse riconosciuto al proprio rappresentat. il diritto di reintegrarsi a norma dell'art.10 della legge 23/3/360 n° 253; il procuratore dell'attore insisteva nella domanda, e in ordine alla richiesta del convenuto nell'udienza di precisazioni delle conclusioni dichiarava di "riportarsi alle disposizioni in materia" e nell'udienza di discussione confermava tale dichiarazione e aggiungeva che quella richiesta "non può formare oggetto di decisione nel presente giudizio, perchè non compresa nella domanda".

La sctta prodotta nel giudizio ha denuncia del contratto

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

20 GEN. 1964

Prot. n. 15/3

Brindisi, li _____

Uff: Amm/vo. -

AL SIG. La Signora francese

OGGETTO: Assegnazione di alloggi
in locazione semplice. - canone

Via Zanella, 13 N. _____

Sanoli

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato
concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di
questo Istituto, sito in Piazza A. Muratore, lotto 8/2
scala B interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli acces-
si equivalenti a vani legali 4.85

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Isti-
tuto, via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'alle-
gato bollettino di c/c. postale, il versamento della somma di £. 46.020-
come appresso dovuto:

- a) - Mensilità di fitto e servizi dal 10-2-1964 al 10-3-1964
£ 1.417 vano x vani 4.85 £. 4.217-
- Canone consumo acqua normale £. 500-
b) - Contributo nelle spese di illuminazione delle
scale £. 150-
d) - Imposta registrazione, ecc. il 6% su a) £. 558-
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 10.505-
e) - Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto) £. 31.515-
f) - Deposito spese contrattuali £. 4.000-
TOTALE £. 46.020

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provviso-
ria e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto
allo effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli at-
ti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario defini-
tivo.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di
consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà dichia-
ratoria dell'alloggio. -

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

/ta. -

16 MAR. 1963 2961 RVM 91

2935

SIG. GOSINO MASIELLO

Vico di Latano n. 5

BRINDISI

UFFICIO -

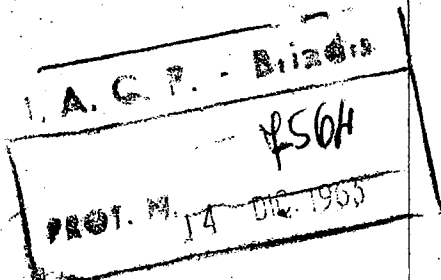
Le accertamenti eseguiti in data 8 marzo 1963, rivelano che la S.V. non ha ancora occupato l'appartamento assegnato il 11 gennaio 1963 al Rione Ph-
nomeno - L. 1/2 Viale S. Int. I, pertanto, la Riforma
di essere ad abitare in detto appartamento entro e
non oltre il 15 marzo c.a. ; non facendolo la S.V.
verrà dichiarata decaduta dall'assegnazione.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

UFFICIO -

*2.15 giorni
accertare
se ha preso possesso
dell'alloggio*



SPETT.LE ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Nei sottoscritti: **LA GIOIA FRANCESCA** di Cataldino-
abitante in Brindisi Via G. Sanella 13 e **MASIELLO**
GIUSEPPE abitante in Brindisi Piazza A. Muratore Palazzina
lotte 8/2 int. 3-45, con reciproco consenso chiediamo
alla S.P. Ill./na quanto segue:

E richiedenti, assegnatari di alloggi ^{popolari} ~~pubblici~~, siti
al Rione Paradiso, previa autorizzazione dell'Ente
Gestore, desiderano effettuare il cambio del proprio
alloggio e cioè la Gioia Francesca cederebbe il suo,
lotte 61 scala 3 interne 3 di ^{Rione Paradiso} ~~Via G. Sanella 13~~ al
Masello Giuseppe, il quale come suddetto conveniente
cederebbe il suo sito in Piazza A. Muratore lotte 8/2
interne 3-45 alla Signora Lagiaia Francesca.

Tanto si doveva, in attesa delle decisioni che saranno
al riguardo adottate, ai peregrini distinti ossequi.

Brindisi li 11/12/1963

1 firmatari: La Gioia Francesca
Masello Giuseppe

*Invia in cartolina (H.85)
il 4/1/64
10/4/64*

*è al corrente sino
al 10/2/64.*

*Minuto nym
revisata autou2
razione*

*A
1917*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

V E R B A L E d i C O N S E G N A
^^

Il sottoscritto _____
assegnatario dell'appartamento sito in _____
via _____ Lotto _____ Scala _____ Int. _____
nel prendere possesso dei locali assegnatigli dichiara
di avere visitato l'alloggio e di averlo trovato in per-
fetto stato ed adatto all'uso convenuto.

Dichiara inoltre che l'alloggio gli viene assegnato
in perfetto stato di manutenzione, rifinito in ogni sua
parte a regola d'arte e che tutti gli impianti ed accesso-
ri sono in buone condizioni di funzionamento.

Osservazioni :

F I R M A

Manuello Casimiro

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

20 GEN. 1964

Prot. n. 4563

Brindisi, li _____

Uff: Amm/vo.- _____

AL SIG. La Gioia Francesca

OGGETTO: Assegnazione di alloggi
in locazione semplice .- Cambio
=====

Via G. Zanella, 13 N. _____

Brindisi

In accoglimento della Sua istanza, ^{di cambio} comunico che Le è stato
concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di
questo Istituto, sito in Piazza A. Muratore, lotto 8/2
scala B interno 3.

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli acces-
si equivalenti a vani legali 4-85.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Isti-
tuto, via Casimiro n.9, per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'alle-
gato bollettino di c/c. postale, il versamento della somma di £. 46.020-
come appresso dovuto:

- a) -Mensilità di fitto e servizi dal 10-2-1964 al 10-3-1964
£ 1.917 vano x vani 4-85 £. 9.297-
-Canone consumo acqua normale..... £. 500-
b) -Contributo nelle spese di illuminazione delle
scale £. 150-
d) -Imposta registrazione, ecc. il 6% su a)..... £. 558-
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 10.505-
e) -Deposito cauzionale (pari a 3 mensilità di fitto)..... £. 31.515-
f) -Deposito spese contrattuali..... £. 4.000-
TOTALE..... £. 46.020

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provviso-
ria e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto
allo effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli at-
ti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario defini-
tivo.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di
consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il _____ corrente, sarà dichia-
rataria dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Comm. Ubaldo G. VALLARINO)

/ta.-